



# **REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER COLLAUDI STATICI**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di IMPERIA  
nella seduta del 28/02/2024 con Delibera 25/2024**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento definisce i criteri per la formazione dell'elenco dei collaudatori statici, nonché le modalità per la designazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, dei professionisti esperti nel collaudo strutturale da inserire nelle terne ex art. 67 del D.P.R. 380/2001.

## **Art. 2 - Requisiti per l'inserimento negli elenchi**

Le domande di iscrizione nell'elenco dei collaudatori statici dovranno essere presentate su apposito modello predisposto dall'Ordine, allegato in calce al presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. Diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento);
2. Iscrizione continuativa alla sezione A dell'albo da almeno 10 anni;
3. Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
4. Essere in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale continua;
5. Essere in possesso di adeguata copertura assicurativa;
6. Specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere degli ultimi 10 anni per le quali è stata svolta progettazione strutturale e/o collaudi statici, con specifica descrizione delle opere stesse e degli incarichi svolti. Il curriculum professionale dovrà essere allegato alla richiesta di iscrizione all'elenco degli ingegneri collaudatori.

## **Art. 3 - Formazione degli elenchi degli ingegneri collaudatori**

L'elenco dei collaudatori statici viene formato ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile.

Dalla data di delibera di approvazione del nuovo elenco dei collaudatori statici, il vigente elenco viene soppresso e sostituito dal nuovo.

L'elenco dei collaudatori statici così formato verrà progressivamente aggiornato dall'Ordine, secondo le modalità di cui al capoverso precedente, laddove perverranno nuove domande di iscrizione da parte dei professionisti interessati a farne parte.

La revisione dell'elenco dei collaudatori avviene con cadenza decennale.

## **Art. 4 - Scelta delle Terne di collaudatori Statici**

La designazione delle terne viene effettuata dalla segreteria per sorteggio, traendo i nominativi dall'Elenco dei collaudatori statici di cui all'art. 3. Tale designazione viene successivamente ratificata dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile.

I tre professionisti indicati nella terna vengono esclusi dalle successive due estrazioni.



Il committente viene informato mezzo Pec dall'Ordine dell'avvenuta estrazione della terna e dei nomi dei collaudatori estratti.

I tre professionisti indicati nella terna vengono informati a mezzo PEC dell'avvenuta estrazione con apposita nota nella quale viene descritta l'opera da collaudare e l'incarico da svolgere.

#### **Art. 5 - Motivi di incompatibilità**

Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 s.m.i. e dalla L.R.19/2008, si configura un'ipotesi di incompatibilità del professionista sorteggiato nei seguenti casi:

- caso di ingegnere dipendente pubblico relativamente ad opere ricadenti nel settore di sua competenza, e secondo tutte le disposizioni del Codice Appalti;
- caso di professionista che abbia con l'impresa esecutrice rapporto abituale ovvero occasionale, ma contemporaneo al collaudo;
- caso di ingegnere facente parte di associazione professionale con il progettista o con il Direttore dei Lavori relativamente alle opere da collaudare.

Il professionista sorteggiato è tenuto a segnalare a mezzo PEC all'Ordine la propria situazione di incompatibilità entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuto sorteggio, così da consentire alla Commissione Terne e Collaudi di provvedere alla rettifica della terna designata inserendovi un altro professionista estratto a sorte attingendo dall'elenco secondo le modalità di cui all'art. 4, che dovrà essere successivamente validata dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile.

Nel caso si avesse riscontro della mancata segnalazione di incompatibilità da parte del professionista sorteggiato, il Consiglio dell'Ordine si riserverà di deliberare in merito alla segnalazione dell'iscritto al Consiglio di Disciplina.

#### **Art. 6 - Obblighi del Collaudatore**

Fermo quanto previsto all'art. 5 circa le situazioni di incompatibilità, il professionista inserito in una terna designata dall'Ordine, una volta incaricato dal committente del collaudo statico, ha l'obbligo:

- di comunicare la nomina all'Ordine entro 15 giorni dalla data dell'incarico;
- al termine della propria prestazione, di presentare evidenza documentale dell'avvenuto deposito del certificato di collaudo (attestato di deposito in forma cartacea o elettronica) entro 15 giorni dalla data del deposito stesso.

#### **Art. 7 - Cancellazione dall'elenco**

La cancellazione dall'elenco ad opera del Consiglio dell'Ordine potrà essere deliberata qualora l'ingegnere sorteggiato si rifiuti per due volte consecutive di assumere l'incarico ovvero risulti per due volte consecutive irreperibile, ovvero qualora risulti, nello svolgimento dell'incarico assunto, inadempiente rispetto ad obblighi di legge.

#### **Art. 8 - Norma transitoria**

Fino all'approvazione del nuovo elenco dei collaudatori statici di cui al precedente art. 3 resta in vigore l'elenco preesistente.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione intervenuta nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia del 28/02/2024